

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO, LISI, SILIQUINI, PASQUALI, RAGNO, MARRI, BONATESTA SERVELLO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1997

Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

ONOREVOLI SENATORI. - Ripetuti episodi impongono la necessità di porre al più presto norme ben precise in tema di informazione sui minori. Un tema peraltro già più volte affrontato e difeso anche da associazioni di cittadini e ordini professionali, tra cui - in particolare - l'Ordine dei giornalisti.

Con una decisione del 15 gennaio 1996 il consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha in particolare ribadito, intervenendo in sede disciplinare con riferimento ad una vicenda specifica, che i nomi dei bambini coinvolti in tristi storie non possono essere menzionati, ed ha dato luogo all'irrogazione, a carico del giornalista inadempiente, della sanzione dell'avvertimento.

Già numerose norme della legislazione nazionale ed internazionale regolano la materia (la legge 3 febbraio 1963, n. 69; l'articolo 114 del codice di procedura penale; le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, ed infine la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, recepita nell'ordinamento dello Stato con la legge 27 maggio 1991, n. 176) e pongono un elenco tassativo di divieti di pubblicazione, legati però ad uno *status* ben preciso dei minori oggetto di tutela: quello di soggetti implicati in un processo in qualità di testimoni, imputati, persone offese o danneggiate dal reato.

Si auspica viceversa, con questo disegno di legge, di colmare un'evidente lacuna dando luogo all'estensione di tali divieti anche a quei casi in cui il minore, pur non essendo parte in un processo, possa subire nocumento, per effetto della divulgazione di notizie, a seguito di interferenze arbitrarie che creino danno alla sua immagine o al suo equilibrio psichico. Si pensi, per esempio, alla necessità di tutelare i figli di un *boss* mafioso o di soggetti che si siano macchiati di particolari reati.

Tale aspetto è stato fra l'altro anche trascurato nell'ambito del dibattito sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti, che avrebbe invece dovuto tracciare in tal senso norme ben precise al di là del semplice richiamo deontologico, ed è comunque quanto il presente disegno si propone di attuare con gli articoli 3 e 4.

Gli articoli 1 e 2 affrontano viceversa il diverso tema della necessità di estensione della previsione sino ad oggi contenuta negli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale a qualsiasi fenomeno di diffusione, comunque realizzato, a prescindere dai mezzi tradizionali di comunicazione delle notizie.

L'impiego del termine generico «diffusione», in luogo di quello specifico «pubblicazione» consente di perseguire tale scopo e allo stesso è coordinato, mediante intervento innovativo in seno alle disposizioni contenute nell'articolo 684 del codice penale, l'inasprimento delle sanzioni previste. Con particolare sottolineatura di quelle riguardanti la commissione delle violazioni mediante l'impiego di strumenti elettronici determinanti la propalazione circolare delle informazioni: quindi le reti informatiche, i siti *Internet*, *Intranet* e consimili.

In definitiva, il disegno di legge ora sottoposto all'esame intende colmare, prendendo spunto dalla proposta culturale desumibile dalla citata decisione dell'Ordine regionale dei giornalisti della Lombardia, la lacuna dalla stessa evidenziata.

E, alla luce dei plurimi casi di interferenza e lesione della *privacy* che le cronache riportano e che interessano sempre più di sovente minori sia in ambito interno sia in ambito esterno a quello processuale, intende altresì rappresentare l'utilità di un'estensione delle previsioni normative già regolanti la materia ed un inasprimento delle previste sanzioni, pur nel mantenimento della loro tipologia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

«6. È fatto divieto di diffondere, con qualsiasi mezzo ed anche in maniera parziale, le generalità o l'immagine, nonché notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell' esercente la potestà o del pubblico ministero, può consentirne la diffusione, nell'interesse esclusivo del minorenne. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo.».

Art. 2.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti e documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione o diffusione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. La pena è raddoppiata nel caso previsto dall'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale ed è triplicata nel caso in cui la violazione alla detta norma abbia luogo per diffusione nell'ambito di reti telematiche o, comunque, con l'impiego di mezzi di diffusione elettronica avente carattere di circolarità».

Art. 3.

1. Il divieto imposto dall'articolo 13 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dall'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale si applica anche ai minorenni che non siano imputati, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ma che siano parenti o affini di persone coinvolte in procedimenti penali o in vicende aventi rilevanza penale, o che siano essi stessi a qualsiasi titolo ed anche indirettamente coinvolti nelle medesime.

2. Anche al di fuori dei casi previsti nel comma 1, nessun minore che si trovi anche indirettamente in correlazione con soggetti coinvolti in fatti di rilevanza penale o di palese condanna sociale può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza e presso la sua dimora.

3. Quanto previsto nei commi 1 e 2 si applica anche con riferimento ai minorenni che si trovino in stato di affido familiare o per i quali sia in corso il procedimento di adozione.

Art. 4.

1. La violazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 della presente legge è punita a norma dell'articolo 684 del codice penale. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale.